

QUADRO AMMINISTRATIVO

1. Titolare dello Scarico

GALLUCCIO ANGELO Srl

2. Tipologia Attività

Riparazioni meccaniche di autoveicoli, commercio di autovetture e autoveicoli leggeri – codice ATECO 45.20.10

3. Ubicazione Sede Aziendale

S.S. 9 - Emilia, snc – Lodi

4. Ubicazione Unità Operativa

Via San Colombano, 47 – Lodi

5. Individuazione Punto di Scarico

Scarico S₂

(X: 539.651 – Y: 5.016.171)

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

6. Natura delle acque di scarico

Le acque autorizzate con il presente provvedimento da inviarsi allo scarico nel corpo idrico superficiale denominato “Roggia Bertonica” (S₂) sono:

a) Acque emunte a scopo geotermico

7. Limiti di emissione

Le acque di cui alla lettera “a” devono rispettare i limiti prescritti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 s.m.i., per lo scarico in corpo idrico superficiale. Tali limiti andranno rispettati costantemente ed il loro accertamento andrà effettuato in corrispondenza dei pozzetti di campionamento di cui al successivo punto 8.

8. Pozzetti di campionamento

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, a valle della rete di raccolta dei singoli reflui dovrà essere realizzato un pozzetto prelievo campioni, che sia:

- di tipo a caduta;
- realizzati in modo da creare un battente idraulico al loro interno che risulti idoneo al campionamento;
- idonei al prelievo di un campione omogeneo;
- sempre gli stessi, sempre accessibili e ben evidenziati oltre che in planimetria anche con apposite targhette in campo;
- accessibili in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

A tal fine si considera come “pozzetto di campionamento” il pozzetto ubicato:

- a valle dei sistemi di scambio termico (S₂)

fatta salva la necessità che la conformazione del pozzetto risponda ai requisiti su esposti.

Qualora il/i punto/i di prelievo indicato/i non presenti/no caratteristiche conformi ai requisiti esposti o non consenta/no la singola campionabilità delle acque reflue da analizzare, sarà prescritta la realizzazione di ulteriori manufatti e/o l'esecuzione dei campionamenti in altri punti dell'impianto. Il punto di prelievo dovrà essere mantenuto in buone condizioni di fruibilità e pulizia.

9. Altre Immissioni

Acque meteoriche (S_1 ed S_5)

10. Volumi & Portate

La portata annua dello scarico è stimata in 860 m³

11. Potenzialità

La potenzialità del sistema è di circa 45 m³/h

12. Modalità di Funzionamento

Le acque emunte, dopo avere completato il loro passaggio all'interno dello scambiatore di calore (primario), vengono avviate allo scarico nel corpo idrico superficiale denominato "Roggia Bertonica";

13. Reti di Drenaggio

Presso lo stabilimento possono essere individuate quattro reti di drenaggio separate:

- a) La rete delle acque proveniente dallo scambio termico;
- b) La rete delle acque meteoriche dei tetti;
- c) La rete delle acque meteoriche dei piazzali;
- d) La rete delle acque reflue domestiche

14. Autocontrolli

I reflui di cui alle lettere "a" del precedente punto "6", dovranno essere sottoposte ai controlli analitici necessari alla verifica del rispetto dei limiti prescritti, specificatamente l'Azienda dovrà eseguire le analisi qualitative su un campione rappresentativo dello scarico prelevato in condizioni di "piena operatività" degli impianti e secondo la seguente tempistica:

- a) entro e non oltre i 6 (sei) mesi successivi all'attivazione dello scarico, n. 1 (uno) campionamento con analisi sui parametri minimi di seguito individuati, avvalendosi di laboratorio di propria fiducia, da eseguirsi sia sulle acque emunte sia su quelle restituite in corpo idrico (prelievo contemporaneo), dal quale si evinca l'assenza di alterazioni dopo l'utilizzo nell'impianto geotermico. E' fatta eccezione esclusivamente per il parametro "temperatura" che potrà variare rispetto al valore dell'acqua emunta, ma che non potrà comunque mai eccedere limite massimo fissato in 20 °C:

- I. pH
- II. Temperatura
- III. COD
- IV. Conducibilità
- V. TOC
- VI. Ossidabilità
- VII. Cromo esavalente
- VIII. Solventi organo alogenati e BTEX
- IX. Carica micotica
- X. Escherichia coli
- XI. Enterococchi
- XII. Legionella spp
- XIII. Carica batterica a 22 °C e 37 °C

Negli anni successivi al primo, la frequenza di campionamento degli autocontrolli dovrà essere almeno annuale (*considerando l'anno civile da gennaio a dicembre*).

15. Referti

I referti, da conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione, devono essere allegati al registro di conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento, sugli stessi dovranno essere riportate le seguenti informazioni di minima:

- data e ora;
- modalità di prelievo (istantaneo, medio);
- punto di prelievo;
- descrizione dello scarico al momento del prelievo (attività svolte);
- dati identificativi del tecnico che ha eseguito il campionamento in campo
- dati del tecnico che ha condotto l'analisi in laboratorio.

I referti analitici dovranno essere trasmessi alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'ARPA della Lombardia Dipartimento di Pavia e Lodi, entro 30 (trenta) giorni dalla loro esecuzione.

16. Divieti

- E' fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni, nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
- E' fatto divieto di diluire gli scarichi autorizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti con il presente provvedimento;
- E' fatto divieto di scaricare acque diverse da quelle di cui alla presente autorizzazione;
- E' fatto divieto di eseguire operazioni di pulizia sulle superfici drenate verso la fognatura recapitante nello scarico autorizzato nel caso di versamenti accidentali.

17. Obblighi gestionali

I manufatti costituenti le reti di raccolta e gli impianti di trattamento devono esser mantenuti in condizioni di efficienza e sottoposti a regolare manutenzione, a tal fine la Ditta dovrà provvedere alla:

- comunicazione della data di attivazione dello scarico entro 10 (dieci) giorni dalla stessa (solo per i nuovi scarichi);
- predisposizione ed alla tenuta di apposito registro, numerato su tutte le pagine da vidimarsi presso Amministrazione Provinciale entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto (mantenimento di quello esistente nel caso di scarico precedentemente autorizzato), sul quale annotare gli interventi manutentivi alla rete ed ai presidi depurativi eventualmente installati, nonché gli eventuali fermi per guasto e/o incidente unitamente ai risultati analitici dei controlli di cui al precedente punto "14" e messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- corretta manutenzione ed agibilità dei pozzetti di ispezione e prelievo;
- predisposizione ed alla tenuta di un manuale operativo contenente le operazioni necessarie prevenire lo sversamento, il traboccamento e ogni altro evento accidentale che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita, ed eventualmente per controllare, circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento (mantenimento di quello esistente nel caso di scarico precedentemente autorizzato).

Qualora i risultati di un autocontrollo dovessero indicare un superamento per uno o più parametri, il titolare dello scarico dovrà:

- a) comunicare l'eventuale superamento dei limiti di cui al precedente punto "7";
- b) ripetere il controllo per il/i parametro/i interessato/i, dopo che siano state eliminate le probabili cause del superamento;

- c) informare la Provincia di Lodi, il Comune e l'ARPA della Lombardia Dipartimento di Pavia e Lodi, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, l'eventuale sversamento, il traboccamento e ogni altro evento accidentale che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita, inviando entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, una nota contenente la descrizione dell'episodio verificatosi completo dei provvedimenti adottati per controllare, circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento nonché le misure atte a prevenirne il ripetersi;
- d) in ogni caso, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui si è verificato l'episodio, trasmettere per iscritto una nota contenente la descrizione dell'episodio verificatosi completo dei provvedimenti adottati per controllare, circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento nonché le misure atte a prevenirne il ripetersi, nonché i risultati delle analisi eseguite. La comunicazione di cui sopra non esonera il titolare dello scarico da qualsiasi perdita, danno o altra responsabilità che potrebbero essergli imputati a causa di danni all'ambiente e/o a persone o cose, né lo solleva dalle eventuali sanzioni previste ex lege.

Il titolare dello scarico, qualora venga a conoscenza di ulteriori fatti rilevanti al fine del rispetto del provvedimento di autorizzazione, ivi compresa la cessazione dell'attività che dà origine allo scarico, oppure si avveda di avere trasmesso informazioni imprecise e/o errate, dovrà darne pronta comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

DISPOSIZIONI GENERALI

- l'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- tutti i reflui devono poter essere singolarmente campionabili, lo scarico in corpo idrico superficiale è assoggettato ai limiti di emissione fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 smi mentre lo scarico sul suolo è assoggettato ai limiti di emissione fissati dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 smi;
- tutti i reflui devono poter essere singolarmente campionabili,;
- i valori limite di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 n. 3, l'effettuazione di modifiche o varianti, compreso il cambiamento di destinazione d'uso, che comportino una variazione delle caratteristiche qualitative dello scarico tali da richiedere l'installazione di un diverso sistema di trattamento o la modifica o l'integrazione di quello installato, dovrà essere presentata alla Provincia, entro congruo termine, una nuova autorizzazione allo scarico;
- ai sensi comma 12 dell'art. 124 del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 smi, il trasferimento di attività, la variazione di destinazione d'uso, l'ampliamento o la ristrutturazione devono essere comunicate alla Provincia, che può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari, mentre, nel caso in cui si originino scarichi con caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi oggetto della presente autorizzazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista